

impegna il Governo:

nel corso della Conferenza Rio + 10 che si terrà a Joannesburg dal 2 all'11 settembre 2002 e nelle riunioni preparatorie a livello di Unione europea a sostenere e favorire l'approvazione di trattati internazionali, che prevedano:

a) la proibizione, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, a tutela della biodiversità, della brevettabilità su piante, microrganismi, animali e parti del corpo umano, nonché il divieto all'uso di organismi geneticamente modificati sia nella produzione che nella distribuzione e consumo di prodotto con presenza di organismi geneticamente modificati;

b) il diritto all'accesso all'acqua in quanto patrimonio dell'umanità, prevedendo il divieto a qualsiasi politica di privatizzazione, la salvaguardia dagli sprechi derivante dalle reti idriche, nonché dall'uso umano, da parte dell'agricoltura e dalla zootecnia intensiva e delle produzioni industriali a partire da quelle inquinanti;

c) la progressiva riduzione della produzione di energia attraverso il nucleare con lo sviluppo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e alternative tra le quali il solare e l'eolico;

d) la revisione e il superamento degli obiettivi minimi relativi alle emissioni di gas serra stabiliti dal Protocollo di Kyoto, attuandoli attraverso interventi concreti e adeguatamente sostenuti finanziariamente, in particolare in merito al trasporto merci, prevedendo in caso di inadempienza da parte di Paesi firmatari congrue sanzioni, anche di carattere economico;

e) l'adozione di una tassa minima sullo spostamento dei capitali finanziari a breve termine al fine di reperire risorse da destinare alla lotta alla fame, alla siccità ed alla povertà e per lo sviluppo sostenibile;

f) la cancellazione del debito ai Paesi più poveri;

g) all'aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo dei Paesi più poveri e la preparazione di un calendario vincolante per il raggiungimento effettivo e in tempi certi di una quota pari all'1 per cento del prodotto interno lordo;

h) a non sostenere, né a favorire, in alcun modo né diretto, né indiretto, il ritorno alla produzione di energia nucleare sia sul territorio nazionale, che internazionale in ottemperanza all'esito del referendum popolare svoltosi nel nostro Paese;

i) a intervenire concretamente al fine di ridurre le emissioni di gas serra con adeguate risorse economiche in materia di trasporti e mobilità, disincentivando il trasporto delle merci su gomma, sviluppando quello su rotaia e utilizzando anche il trasporto su nave; a incentivare, con adeguate risorse economiche, a partire dalle grandi aree urbane, il trasporto pubblico e il sistema di metropolitane;

l) a sostenere e favorire anche con adeguate risorse economiche la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo;

m) al fine di contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro Paese ad avviare un piano straordinario di interventi sostenuti da adeguati e congrui finanziamenti.

(1-00095) « Giordano, Mantovani, Vendola, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana ».

(10 luglio 2002)

La Camera,

premesso che:

dal 26 agosto al 4 settembre 2002 l'ONU ha convocato a Johannesburg in Sudafrica il *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) « dieci anni dopo Rio », dieci anni dopo la Conferenza su sviluppo e ambiente svoltasi a Rio in Brasile nel 1992;

dieci anni fa il negoziato preliminare aveva prodotto un elenco di decisioni vasto, definito e concreto: Capi di Stato e di Governo, condividendo apparentemente una nuova coscienza delle risorse planetarie, firmarono due convenzioni concertate nei mesi precedenti (clima e biodiversità), un'agenda di impegni e obiettivi organica ed anticipatrice (Agenda XXI), convennero di approvare presto un'altra convenzione globale (contro siccità e desertificazione, soprattutto in Africa) e stabilirono che era necessario almeno lo 0,7 per cento del PIL dei paesi ricchi per l'aiuto allo sviluppo;

le molte riunioni preparatorie del WSSD non hanno finora consentito di predisporre nuove convenzioni globali o nuovi protocolli attuativi, di concertare impegni quantificati e scadenziati nel tempo, di spiegare e correggere il mancato raggiungimento degli impegni formalmente assunti in passato;

il Parlamento italiano ha già approvato in questa legislatura atti di indirizzo su vari aspetti dello sviluppo sostenibile, sull'accesso alle risorse idriche e sulla lotta alla fame e recentemente, il 13 giugno 2002, una risoluzione sull'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri che, fra l'altro, pone l'obiettivo di destinare l'1 per cento del prodotto interno lordo ai Paesi in via di sviluppo, sottolinea la centralità del flessio povertà — ambiente per il WSSD e impegna il Governo a presentare a Johannesburg il programma « prima della pioggia »;

il Governo il 20 giugno 2002 ha già risposto presso la Commissione affari esteri della Camera dei deputati ad una interrogazione sul WSSD;

il Parlamento europeo ha già approvato una importante condivisibile risoluzione sul WSSD;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte annunciato la propria partecipazione al WSSD;

impegna il Governo:

a verificare e attuare gli impegni già presi in Parlamento sui temi del vertice di Johannesburg;

a sostenere che nei documenti conclusivi del WSSD vi siano obiettivi precisi e quantificati, in particolare: il programma per l'accesso alla tutela sanitaria entro il 2015, la percentuale di energie rinnovabili da diffondere entro il 2010, l'adozione del principio di precauzione per i prodotti chimici entro il 2020, il parziale obiettivo di riduzione dei gas serra concordato a Kyoto, l'inversione di tendenza nella perdita di diversità e di risorse entro il 2010 e 2015 anche a livello dei singoli paesi, nuovi e chiari indicatori per lo sviluppo sostenibile;

a promuovere piani di azione a livello multilaterale, bilaterale e nazionale che consentano, in tempi determinati e verificati, soprattutto da parte dei paesi ricchi, di ridurre la propria impronta ecologica attraverso: la promozione di sistemi di produzione efficienti, la promozione di *pattern* di consumo equi e sostenibili, la conservazione dei sistemi naturali, la loro migliore gestione ed il mantenimento dei servizi ecologici essenziali; l'accesso alle risorse ed ai servizi di base: il cibo, l'energia, l'acqua, la casa, la sanità, la salute, il *welfare*, l'educazione, i trasporti, il credito; la sicurezza dei mezzi di sostentamento attraverso programmi di transizione sociale ed occupazionale; il rispetto della libertà di associazione e dei *core labour standards*; la protezione della libertà umana ed economica negli accordi commerciali internazionali; l'abbattimento delle barriere sociali basate sulle differenze di genere, di sesso, d'età e sulle caratteristiche fisiche;

a proporre, a Johannesburg e in sede ONU, un « testo unico » per gli impegni ambientali mondiali, meno riunioni e più verifiche, meno negoziati e più controlli; è necessario evidenziare chiaramente gli impegni e le responsabilità delle singole istituzioni multilaterali all'interno dei piani di azione e far agire questi attori in maniera

concertata, trasparente ed aperta alla società civile, monitorando ratifiche e rifiuti, implementazione e controlli, tempi e modi; un comitato ristretto *ad hoc* potrebbe essere formato per essere garante dell'attuazione degli impegni presi dai vari attori a livello internazionale ed evitare che gli impegni rimangano soltanto sulla carta;

a promuovere, valutando l'eventuale proposta di un protocollo aggiuntivo contro la siccità l'accesso al minimo indispensabile di acqua da parte di ogni vivente sul pianeta, anche attraverso l'inserimento del degrado del suolo fra le « *focal areas* » del GEF (*Global Environmental Facility*) e l'individuazione del GEF come un meccanismo finanziario della UNCCD, con riferimento al punto 39/F del Documento di Bali;

a sostenere gli impegni indicati nelle risoluzioni del Parlamento europeo sul WSSD;

a favorire la più ampia qualificata rappresentativa presenza delle delegazioni dell'Italia a Johannesburg, guidata al più alto livello governativo;

ad accelerare l'attuazione della legge sul debito estero, promuovendo anche a livello internazionale una gestione del debito attraverso un processo di arbitrato equo e trasparente, che protegga i diritti umani e l'ambiente;

a sostenere i contenuti della dichiarazione delle associazioni mondiali delle autorità locali e in particolare l'adozione di strumenti per il sostegno alle Agende XXI locali e per l'integrazione dell'ambiente nei piani e nei programmi economici territoriali, con particolare attenzione alle aree montane;

a proseguire la propria azione, anche nell'Assemblea generale del prossimo settembre, a favore di una complessiva riforma del sistema delle Nazioni Unite, per consentirne il necessario aggiornamento, garantendone una maggiore universalità e democraticità; è necessaria una nuova gestione dei rapporti tra i vari poteri a livello internazionale, incluse le istituzioni inter-

nazionali e i vari attori privati transnazionali, improntata alla trasparenza, responsabilità, « *accountability* »; è necessario un nuovo potere di indirizzo multilaterale sull'intero sistema ONU; l'ONU rimane l'unico sistema di regolazione pubblica multilaterale ed è necessario rafforzare in maniera innovativa i meccanismi decisionali a livello multilaterale.

(1-00097) (*Nuova formulazione*) « Calzolaio, Violante, Montecchi, Innocenti, Agostini, Bogi, Magnolfi, Ruzzante, Nicola Rossi, Spini, Sereni, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Vigni, Abbondanzieri ».

(11 luglio 2002)

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

considerato che:

il tema in discussione trova origine, nei termini attuali, dai contenuti della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo del 1992;

in tal senso sono i contenuti dell'Agenda 21, anch'essa adottata a Rio de Janeiro, del *World food summit* del 1996, della Dichiarazione di Roma e del piano di azione in quella sede approvato;

l'articolo 2 del Trattato Ce, nel testo consolidato ad Amsterdam nel 1997, prevede che la Comunità « ha il compito di promuovere uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato delle attività economiche, un alto livello di occupazione e di sicurezza sociale, l'eguaglianza tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglio-

mento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri »;

nel 1997 la sessione speciale dell'Assemblea generale dell'Onu, denominata « Rio+5 », dedicata alla verifica dell'attuazione dell'Agenda 21, ha messo in luce significativi ma ancora insufficienti progressi;

nel dicembre 1997 i Paesi firmatari della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc) — 38 Paesi a economia avanzata, tra i quali gli Stati dell'Unione europea, Giappone e Stati Uniti, e più di 130 Paesi in via di sviluppo — hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto;

nel settembre 2000 l'Assemblea generale dell'Onu ha adottato la « Dichiarazione del millennio », in cui vengono definiti otto traguardi di sviluppo che occorre perseguire per raggiungere l'obiettivo, già fissato al *World food summit* del 1996, di ridurre del 50 per cento entro il 2015 il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, ossia con meno di un dollaro al giorno, e il numero delle persone che non dispongono di acqua potabile;

i capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 e i rappresentanti dell'Unione europea, nel luglio 2001 al Vertice di Genova, hanno sottoscritto una dichiarazione con cui si impegnano a mantenere un'economia globale forte, dinamica, aperta e in crescita e, nello stesso tempo, a ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo, a promuovere la responsabilizzazione e la trasparenza nel settore pubblico, nonché a favorire l'affermazione di quadri di riferimento giuridici e regimi di gestione dell'impresa per combattere la corruzione, a fornire assistenza bilaterale sugli *standard* tecnici, sui sistemi doganali, sulle legislazioni necessarie per accedere all'Organizzazione mondiale del commercio, per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e per lo sviluppo delle risorse umane, concordando altresì un alleggerimento del debito dei Paesi poveri, una maggiore partecipazione da parte dei Paesi in via di sviluppo al sistema commerciale globale e più efficaci iniziative per

promuovere salute, istruzione e sicurezza alimentare, adeguati sostegni all'agricoltura e l'impegno a sviluppare la capacità di produzione e distribuzione dei Paesi poveri;

il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha affrontato il problema dello sviluppo sostenibile, impegnando l'Unione europea a renderlo un obiettivo della cooperazione bilaterale allo sviluppo, di tutte le organizzazioni internazionali e delle agenzie specializzate;

la Dichiarazione di Laeken del dicembre 2001 ha affermato che l'Europa deve assumere le proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione e deve porsi come « una potenza che vuole iscrivere la mondializzazione entro un quadro etico, calarla in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile »;

considerato altresì che nel mese di settembre 2002 si terrà a Johannesburg il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile denominato « Rio+10 »;

rilevato che in vista di questo appuntamento:

il Parlamento europeo ha approvato quasi all'unanimità la relazione Papayannakis « Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 » e la relazione Lannoye « Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile », in cui si delinea il quadro complessivo dei progressi compiuti e si fissano alcune priorità e linee d'azione dell'Unione europea;

la Chiesa cattolica ha affermato, specialmente con le encicliche, i messaggi e le visite pastorali di Giovanni Paolo II fra gli « ultimi della terra », l'importanza di una globalizzazione fondata sui principi di sussidiarietà e solidarietà, sottolineando la centralità della lotta alla povertà, che danneggia, in particolare, la popolazione rurale, pari a circa la metà della popolazione mondiale, auspicando la crescita della cooperazione internazionale ed il miglioramento dell'azione di governo nei

Paesi in via di sviluppo, soprattutto in direzione del contrasto alla corruzione e allo sfruttamento dei più deboli;

durante la quarta consultazione delle conferenze episcopali europee (Venezia 23-29 maggio 2002), le Chiese europee hanno chiesto all'Unione europea di contribuire in maniera decisiva affinché l'Agenda 21 diventi un percorso vincolante per l'attuazione concreta di uno sviluppo sostenibile;

la Camera dei deputati ha approvato il 13 giugno 2002 atti di indirizzo sull'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri, i cui contenuti è necessario confermare;

impegna il Governo:

ad attivarsi in vista del Vertice di Johannesburg per promuovere:

a) il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e dei bambini, l'affermazione dello stato di diritto, della democrazia, della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e la lotta contro la corruzione, come condizioni per realizzare lo sviluppo sostenibile;

b) l'accesso all'acqua, patrimonio dell'umanità e diritto umano imprescrittibile, che garantisca il diritto all'acqua come bene comune;

c) garanzie per un elevato livello di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l'impiego di organismi geneticamente modificati (ogm);

d) la fissazione di impegni per la riduzione effettiva dell'effetto serra;

e) il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'aiuto finalizzato alla riduzione della povertà ed alla lotta all'Hiv/Aids, alla tubercolosi ed alla malaria, sostenendo l'acquisto di farmaci a prezzi convenzionati;

f) la verifica delle situazioni di indebitamento dei Paesi più poveri, promuovendone una progressiva riduzione in cooperazione con i Paesi creditori e le istituzioni finanziarie internazionali;

g) il ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

h) il diritto delle donne ad accedere a posizioni decisionali di rilievo nelle istituzioni dei Paesi in ritardo di sviluppo;

i) l'incremento progressivo e significativo dell'aiuto dell'Italia per lo sviluppo dei Paesi più poveri;

l) la collaborazione con le organizzazioni non governative (ong);

m) il ruolo dell'Europa nella gestione della globalizzazione all'interno di un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile, così come sostenuto nell'articolo 2 del Trattato Ce e nella Dichiarazione di Laeken;

n) progetti che abbiano come obiettivo la creazione di condizioni umane, sociali, culturali, ambientali e tecnologiche che permettano ai Paesi sottosviluppati di realizzare un proprio ed originale sviluppo sostenibile, coerente con le diverse realtà locali ed assicurando il coinvolgimento delle popolazioni locali, privilegiando l'effettiva realizzazione del diritto di accesso alle risorse ed ai servizi di base, quali il cibo, l'energia, l'acqua, la casa, la sanità, la salute, il *welfare*, l'educazione, i trasporti, il credito e la sicurezza dei mezzi di sostentamento.

(6-00023) « Selva, Rivolta, Landi di Chiavenna, Naro, Rizzi, Angela Napoli, Paoletti Tangheroni, Paroli, Craxi, Malgieri, Zaccchera, Palumbo ».

(15 luglio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEL TERRITORIO DEL RUANDA E STATI VICINI (APPROVATO DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (1565-B)

(A.C. 1565-B – Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale,

con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

(A.C. 1565-B – Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

(A.C. 1565-B — Sezione 3)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

*(Riconoscimento della sentenza
del Tribunale internazionale).*

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiatione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

(A.C. 1565-B — Sezione 4)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

(A.C. 1565-B — Sezione 5)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 16.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: « ; tuttavia » è sostituita dalle seguenti: « , con la partecipazione necessaria del difensore; »;

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale »;

c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato »;

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione necessaria del difensore »;

e) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale »;

f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: « nell'articolo 12, comma 3, » sono inserite le seguenti: « contenente il consenso della persona alla consegna ».

2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

